



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Commento ed analisi delle misure previdenziali e fiscali introdotte con la Legge di Bilancio 2019

Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL

COMMENTO

A seguito del lungo confronto tra Governo ed istituzioni europee sull'entità e le coperture della manovra economica, in appena una settimana e senza avere la possibilità di un reale dibattito parlamentare e sociale, è stata varata la Legge di Bilancio 2019 (LDB), legge n.145 del 2019.

Nel complesso, si tratta di una legge di bilancio incompleta, priva di quel necessario e imprescindibile dibattito parlamentare e del confronto sociale che una legge di tal genere (finanziaria) dovrebbe avere.

Ciò risulta ampiamente dimostrato anche dall'aumento della tassazione Ires agli enti benefici, che ha causato le immediate scuse e le promesse di rettifica da parte del Governo.

Il maxi-emendamento presentato al Senato ha modificato solo parzialmente alcune misure già contenute nella prima versione del DdL.

Di notevole rilievo gli interventi operati con lo scopo di reperire le coperture necessarie alle politiche del Governo, l'introduzione del Reddito di Cittadinanza e l'accesso anticipato alla pensione con Quota 100, misure delle quali non si conosce ancora la precisa articolazione, poiché la loro introduzione è demandata, in toto, ad un successivo decreto della Presidenza del Consiglio.

Così, Il Governo ha deciso nuovamente di fare cassa sui pensionati, con un nuovo blocco della perequazione delle pensioni, che opererà fino al 2022.

Per la UIL è necessario porre fine a questo prelievo forzoso, in atto dal 2011, a discapito dei pensionati, che in 8 anni ha generato una perdita pari ad una mensilità netta. A tal proposito,

il Sindacato si batterà con ogni iniziativa per ripristinare la piena indicizzazione delle pensioni chiedendo, al contempo, un recupero del montante perso in questi anni.

Malgrado, poi, gli impegni assunti dal Governo, nonostante la parziale riduzione prevista nella prima stesura del DdL Bilancio 2019, l'Esecutivo non ha sterilizzato le clausole di salvaguardia, ma ha posticipato l'effetto dal 2019 al biennio 2020-2021, prevedendo un incremento delle aliquote IVA ordinaria superiore di 1,5 punti percentuali.

Infatti, rispetto a quanto stabilito dalla precedente normativa, nel 2021 l'IVA sarà al 26,5% invece del 25% come precedentemente stabilito.

Si tratta di una manovra poco lungimirante che, nei prossimi anni, ci costringerà a reperire risorse o a dover ridurre le spese dello Stato per somme pari a circa 28 miliardi di euro: l'importo di un'intera manovra di bilancio annuale.

Sulla base di ciò, come UIL riteniamo essere oramai urgente una revisione complessiva del sistema Iva, mediante una rimodulazione delle aliquote per uscire dalla logica delle clausole di salvaguardia, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi europee atte a disciplinare questo tributo.

Le maggiori risorse derivanti da tali rimodulazioni dovranno essere direttamente destinate alla riduzione della pressione fiscale che grava prevalentemente su lavoratori dipendenti e pensionati e al sostegno della buona e stabile occupazione.

Inoltre, è stata introdotta nuovamente una forma di condono fiscale per gli omessi versamenti, seppur edulcorata dal Governo mediante l'ISEE familiare.

Si tratta di un condono ancor più vergognoso di quello stralciato dal Decreto Fiscale, poiché prevede sconti fino all'84% del debito, oltre alla totale cancellazione di mora e penali per gli evasori.

Come UIL ribadiamo la nostra assoluta contrarietà a qualsiasi forma di condono poiché è inaccettabile continuare a fare regali agli evasori e contrariamente mortificare e deludere i lavoratori onesti ed i pensionati. Siamo al paradosso.

Anche la "flat tax" rappresenta un incentivo all'elusione e all'evasione poiché, per effetto di questa misura, è divenuto elevatissimo il gap tra regime forfettario e ordinario.

Inoltre questa misura fa sì che per il 72% degli autonomi opereranno solamente 2 aliquote, contravvenendo totalmente a quanto sancito dall'art. 53 della Costituzione, secondo cui il nostro sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Inoltre, con la Legge di Bilancio 2019 è stata finalmente introdotta l'imposta sui servizi digitali, la così detta "Web Tax".

Per la UIL è doveroso ed indispensabile dare una soluzione efficace a questa tematica. Infatti riteniamo condivisibile l'idea di rimuovere il privilegio in cui si trovano a operare le multinazionali digitali, che prelevano capitale su un mercato e lo tassano in un'altra economia più vantaggiosa.

Pertanto riteniamo che questa nuova Web Tax costituisca un primo passo per contrastare la crescente evasione ed elusione dei colossi del settore e riportare equità e concorrenza al sistema fiscale italiano.

In ogni caso, gli interventi fiscali su imprese o aziende che oltrepassano i confini nazionali, non possono essere attuati, in via esclusiva, dai singoli Stati; per tale ragione è assolutamente necessario procedere a livello europeo rispetto all'approvazione di una comune Web tax.

ANALISI

Di seguito analizziamo le principali modifiche contenute nel testo definitivamente approvato dal Parlamento.

1) Blocco perequazione per le pensioni

Con la Legge di bilancio 2019 il Governo Conte prevede un nuovo meccanismo di blocco dell'indicizzazione delle pensioni, per il triennio 2019-2021.

Così le pensioni saranno rivalutate secondo un meccanismo che agirà per l'intero importo e che rimodulerà i criteri di indicizzazione:

- a) nella misura del **100%** per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori **tre volte** il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del **97%** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a **tre volte** il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a **quattro volte** il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

- c) nella misura del **77%** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a **quattro volte** il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a **cinque volte** il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- d) nella misura del **52%** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a **cinque** volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a **sei** volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- e) nella misura del **47%** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a **sei volte** il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a **otto volte** il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- f) nella misura del **45%** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a **otto volte** il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a **nove volte** il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- g) nella misura del **40%** per l'anno 2014 per i trattamenti oltre a **nove volte** il minimo.

Tabella 1

Trattamento	Ordinario	Blocco DDL Bilancio 2019
Fino a 3 volte il minimo	100%	100%
Fino a 4	100% fino a 3 volte + 90% fino a 4 volte	97%
Fino a 5	100% fino a 3 volte	77%
Fino a 6	+	52%
Fino a 7	90% fino a 4 volte	
Fino a 8	+	47%
Da 9 volte il minimo	75% per la quota di assegno superiore a 4 volte il minimo	40%

Con il blocco della perequazione delle pensioni, stabilito nella Legge di Bilancio, si continua a fare cassa sui pensionati, sottraendo a milioni di cittadini quasi 17 miliardi in 10 anni. Una persecuzione in atto dal 2011.

Appare necessario porre fine a questo prelievo forzoso a discapito dei pensionati che in 8 anni ha generato una perdita pari ad una mensilità netta

A tal proposito, la UIL si batterà con ogni iniziativa per ripristinare la piena indicizzazione delle pensioni e chiedendo un recupero del montante perso in questi anni.

2) Riduzione pensioni sopra i 100.000 euro lordi annui

Per il quinquennio 2019 – 2024 sono ridotti gli importi previdenziali a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi delle forme sostitutive ed esclusive dell'Ago, nelle modalità di seguito indicate:

- - 15% per la parte di importo compreso tra 100.000 euro e 130.000 euro lordi annui;
- - 25 % per la parte di importo compreso tra 130.000 euro e 200.000 euro lordi annui;
- - 30 % per la parte di importo compreso tra 200.000 euro e 350.000 euro lordi annui;
- - 35 % per la parte di importo compreso tra 350.000 euro e 500.000 euro lordi annui;
- - 40 % per la parte di importo superiore i 500.000 euro lordi annui.

Per la UIL in momenti di necessità è ammissibile chiedere un sacrificio ai cittadini, ma solo se tale sacrificio è chiesto a tutti i cittadini italiani e solo se questa misura opera per un tempo breve e ben determinato.

Ad ogni modo, riteniamo ingiusto prevedere un taglio arbitrario sulle sole pensioni per un periodo di 5 anni, che si somma ai contributi di solidarietà chiesti sulle pensioni dal 2011 ad oggi.

3) Il condono per gli omessi versamenti

Il condono riguarda i debiti delle persone fisiche per imposte e contributi previdenziali non pagati dal 2000 al 2017, che potranno essere sanati, con sconti fino all'84% sull'importo dovuto, mentre nulla dovrà essere versato a titolo di sanzioni e di interessi di mora, anche qualora il debito fosse riferito a contributi previdenziali sia se iscritti alla casse previdenziali che alle gestioni Inps.

Potranno essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora e versando una somma che comprende il capitale, gli interessi

In misura pari al:

- 16 per cento di quanto dovuto, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
- 20 per cento di quanto dovuto, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
- 35 per cento di quanto dovuto, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 fino a 20.000 euro.

Dovranno inoltre essere versate le somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive.

I soggetti verso i quali è stata aperta una procedura di liquidazione per sovra-indebitamento. Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso.

Uno dei vari condoni previsti originariamente nel Decreto Legge Fiscale e successivamente eliminato, a seguito della polemica politica sulla cosiddetta "manina", ricompare ora nella legge di bilancio sotto un'altra veste, nascosto dietro l'utilizzo dell'ISEE familiare.

Inoltre, questo nuovo condono non prevede alcun limite massimo per le somme dovute e si potranno regolarizzare, quindi, debiti anche superiori alle centinaia di migliaia di euro.

Inoltre, è bene considerare che lo strumento dell'ISEE, introdotto per delimitare la platea dei beneficiari, è totalmente inefficace contro l'evasione, anzi sembra esserne influenzato.

Infatti, potrà essere più semplice per un evasore rientrare nelle soglie previste, poiché è stato in grado di occultare fraudolentemente allo Stato parte del reddito e del patrimonio.

Un condono fiscale di questa portata rappresenta l'ennesimo regalo agli evasori ed un nuovo e inaccettabile affronto ai cittadini onesti, i lavoratori dipendenti e pensionati.

Vengono così violati i diritti di milioni di cittadini italiani probi e corretti, ciò si traduce in un enorme vulnus sotto il profilo dell'uguaglianza e dell'equità.

I lavoratori dipendenti e i pensionati, mensilmente, sono soggetti alle trattenute in busta paga delle imposte ed i contributi previdenziali, senza alcun riguardo verso le situazioni

personali e familiari, e per i quali, nel caso di debiti con l'erario, si procede direttamente al pignoramento di parte dell'assegno mensile.

Quindi, un lavoratore dipendente o un pensionato, seppur in stato di bisogno economico o grande difficoltà, deve prima pagare le tasse, anche qualora debba sostenere spese sanitarie o altre urgenti necessità.

Infine, va evidenziato che è prevista, sulla base della nuova LDB, una regola "speciale" in materia di controlli, un nuovo incentivo agli evasori con la predisposizione di un mini scudo che prevede la verifica della veridicità dell'ISEE, in particolare della situazione reddituale e patrimoniale solo qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità della medesima. Una deroga, quindi, al regolamento ISEE in base al quale la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) verrà sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

4) Estensione Regime forfettario ed imposta sostitutiva al 20%

L'estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame parlamentare ed è stato stabilito di escludere dal regime forfettario "esteso" chi esercita la propria attività nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d'imposta.

La modifica è finalizzata ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali: sono stati esclusi dal regime, infatti, gli esercenti di attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente, partecipano all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, così come quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Per quanto riguarda l'imposta al 20%, sostitutiva di Irpef ed IRAP per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro, è stata inserita una modifica analoga a quella apportata al regime forfettario volta ad eliminare surrettizie forme contrattuali di collaborazione agevolata, in luogo di rapporti di lavoro subordinato, al fine di godere della tassazione agevolata.

Le due modifiche al sistema impositivo per i redditi da lavoro autonomo e d'impresa presenti nella Legge di Bilancio 2019 generano un grandissimo squilibrio nel nostro sistema fiscale relegando, di fatto, la progressività, valore costituzionalmente stabilito, alla sola imposizione sui redditi da lavoro dipendente e da pensione. Infatti per il 72% degli autonomi opereranno solamente 2 aliquote.

Questa misura si configura con un incentivo all'evasione rendendo elevatissimo il gap tra regime forfettario e ordinario stimolando all'occultamento dei redditi.

Per la UIL è necessario operare una revisione delle imposizioni sui redditi che sia improntata ad una vera progressività e riducendo la pressione fiscale che grava su tutti i redditi prodotti nel nostro Paese, ma in particolare sui lavoratori dipendenti e pensionati che da soli versano oltre il 94% del gettito Irpef.

5) Clausole di salvaguardia IVA e accise

Le clausole di salvaguardia Iva per gli anni 2020 e 2021 sono state rimodulate come segue :

- viene confermata la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva per l'anno 2019;
- viene confermato l'aumento dell'Iva ridotta dal 10 al 13% dal 2020;
- viene previsto un aumento dell'Iva ordinaria di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 che si sommeranno agli aumenti già previsti portando l'aliquota IVA fino al 26,5%.

Anche le accise contenute nella clausola di salvaguardia sono rimodulate, prevedendone un aumento.

In conseguenza delle modifiche apportate, il totale delle clausole di salvaguardia per il prossimo biennio sarà pari a 23.072 milioni di euro per il 2020 e a 28.753 mln per il 2021 come riassunto in "Tabella 1"

Tabella 2

Clausole di salvaguardia 2020 - 2021			
	Effetti	2020	2021
Aliquota IVA 10%	+ 3% dal 2020	8.688 milioni di euro	8.688 milioni di euro
Aliquota IVA 22%	+3,2% nel 2020 +4,5 dal 2021	13.948 milioni di euro	19.665 milioni di euro
Accise Carburanti		400 milioni di euro	400 milioni di euro
TOTALE		23.072 milioni di euro	28.753 milioni di euro

Nonostante gli impegni assunti dal Governo rispetto alla parziale riduzione prevista nella prima stesura del DdL Bilancio 2019, l'Esecutivo ha posticipato l'effetto delle clausole di salvaguardia nel biennio 2019-2021, prevedendo un incremento dell'aliquota IVA ordinaria superiore di 1,5 punti percentuali, sulla base di quanto stabilito dalla precedente normativa. Nel 2021 l'IVA salirà al 26,5% , anziché al 25% come precedentemente stabilito.

Inoltre, gli importi necessari per scongiurare questi aumenti saranno notevolmente superiori a quelli già stimati: nel 2020 saranno necessari oltre 23 miliardi di euro, 4 in più di quanto precedentemente stimato, mentre nel 2021 serviranno 9 miliardi di euro in più per un totale di oltre 28 miliardi, l'importo di un'intera manovra di bilancio annuale.

6) Imposta sui servizi digitali (Web Tax)

La Legge “30 Dicembre 2018 n. 145”, all’art. 35, prevede l’istituzione della nuova “Web Tax”, meglio definita come imposta sui servizi digitali.

Si tratta di un’imposta sostitutiva che si applica a quei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizio effettuate tramite mezzi elettronici, al netto dell’IVA.

L’imposta sui servizi digitali viene applicata a quei soggetti esercenti attività di impresa singolarmente o a livello di gruppo e che, nel corso di un anno solare, realizzano in modo congiunto:

- 1) un ammontare complessivo di ricavi, ovunque siano stati realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro;**

2) un ammontare di **ricavi** derivanti dai servizi digitali realizzati **nel territorio dello Stato Italiano non inferiore a 5 milioni e 550 mila euro**.

In sostanza, l'imposta sui servizi digitali si ottiene applicando un'aliquota del 3% all'ammontare dei ricavi realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre, che siano tassabili da pubblicità, vendite online e trasmissione dati.

Nello specifico, vengono tassati quei ricavi provenienti dalla pubblicità mirata agli utenti di un'interfaccia, o quei servizi che dipendono dalla messa a disposizione di un'interfaccia digitale in grado di connettere gli *internauti*, al fine di semplificare la fornitura diretta di beni o servizi, ed ancora, sono tassati i ricavi dalla trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'uso di un'interfaccia digitale.

Come UIL, riteniamo che questa nuova Web Tax costituisca un primo passo per contrastare la crescente evasione ed elusione dei colossi del settore e riportare equità e concorrenza al sistema fiscale italiano.

Ci preme sottolineare che per la UIL, sulla Web Tax si deve andare avanti con determinazione in Italia e in Europa, trovando soluzioni a lungo termine, che consentano realmente all'Italia e ai Paesi europei di tassare i profitti dove sono generati, malgrado le aziende digitali non abbiano una presenza fisica nel loro territorio.

Infatti, riteniamo che attraverso tale misura se strutturata e condivisa a livello europeo si possano arginare i fenomeni di "profit shifting", ovvero elusione fiscale, che ad oggi generano un gap fiscale di migliaia di miliardi di euro in Europa.

7) Imposta sostitutiva del 7% per i pensionati

Viene introdotto un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Con questa misura si persegue un percorso già avviato in alcuni stati europei, che invece di combattere come un fronte compatto il tax gap tra i Paesi lo alimentano con misure concepite per sottrarre base imponibile ad altri stati.

Per la UIL è necessario diminuire la pressione fiscale che grava pesantemente su tutte le pensioni italiane ed al contempo procedere con un deciso passo in avanti a livello europeo per armonizzare le aliquote applicate sulle prestazioni di rilevanza sociale.

8) Aumento Ires per enti che svolgono attività sociali, culturali o con fini solidaristici

Viene abrogata la riduzione dell'IRES per alcuni enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari per i quali vigeva l'aliquota pari al 12% invece che al 24%.

In particolare nei confronti di:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Probabilmente per effetto di una nuova “manina” compare nel testo della Legge di Bilancio una norma che aumenta le imposte agli enti che svolgono attività socialmente rilevanti. In questo caso il Ministro del Lavoro si è detto pronto a varare una norma correttiva, ma a norme attuali dal 1° gennaio 2019 per questi enti benefici scatterà il raddoppio dell'imposta IRES.

Questa “svista” è sintomo importante di quanto sia mancato il confronto ed il dibattito sia politico che sociale nella genesi di questa manovra di bilancio.

9) Istituzione fondo per il Reddito di Cittadinanza e fondo per le modifiche previdenziali

Viene confermata l'istituzione dei due fondi per l'attuazione, tramite decreto, del Reddito di Cittadinanza e per le modifiche al sistema previdenziale. Tali fondi, però, vengo ridimensionati rispetto alla prima stesura della legge di bilancio.

Il Fondo per il reddito di cittadinanza viene istituito con una dotazione pari a:

- 7,1 miliardi di euro per il 2019;
- 8,055 miliardi di euro per il 2020;
- 8,317 miliardi di euro per il 2021.

Nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 miliardi di euro a partire dal 2019.

Il Fondo per la revisione del sistema pensionistico viene istituito con una dotazione pari a:

- 3,968 miliardi di euro per il 2019;
- 8,336 miliardi di euro per il 2020;
- 8,684 miliardi di euro per il 2021.

Nel testo iniziale lo stanziamento era pari 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024.

10) Zone colpite da calamità naturali

Viene prorogata al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU e la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Si prevedono, inoltre, esenzioni disposte per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato all'interno della ZFU della Città metropolitana di Genova siano concesse anche per l'esercizio 2019 ed estende tali agevolazioni, per il primo anno di attività, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019. A tal fine autorizza una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

11) Entrate locali

Alcune disposizioni introdotte in sede parlamentare hanno inciso sulle entrate locali.

Tra le modifiche apportate si segnala :

- il raddoppio, dal 20 al 40 per cento, della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali;
- la possibilità per i comuni di confermare, anche per l'anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera consiliare;
- l'estensione della riduzione a metà della base imponibile IMU/Tasi per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

12) Cedolare secca

L'acconto d'imposta della cedolare secca a decorrere dal 2021 è stato elevato al 100%.